

# LE SUCCESSIONI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO



COMPETENZA, LEGGE APPLICABILE,  
DECISIONI.  
ALCUNI ISTITUTI SETTORIALI.

DI ALESSANDRA ARCERI  
GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

# Parte I



Il diritto internazionale privato  
prima del regolamento CE n. 650/2012

Fonti

## La L. n. 218/1995.



- La legge **fondamentale**, regolatrice del sistema del diritto internazionale privato delle successioni, era, prima dell'entrata in vigore del Regolamento CE n. 650/2012, **la L. n. 218/1995**.
- Essa, applicabile anche ad oggi, a tutte le successioni apertesì entro il 17 agosto 2015 (v. infra), si informa ai principi di **unità** e di **universalità** della successione: la successione, **tutta**, è sottoposta ad una **unica legge**, quella della **nazionalità** del *de cuius* al momento della **morte**.
- I sistemi di *common law* al contrario, si fondano sul criterio della «**scissione**» (*lex locus rei sitae* per i beni immobili).

## *Optio legis*



- Il principio di **unità** della successione rinviene una rilevante deroga nella facoltà concessa al *de cuius* dall'art. 46 della L. n. 218/1995 di scegliere la **legge regolatrice della propria successione**.
- Limiti: deve trattarsi del luogo in cui il testatore ha la **residenza**, al momento della **scelta** e al momento del **decesso**; non possono essere pregiudicati i diritti dei legittimari.

## Ulteriore eccezione...



...ai principi di universalità e di unità della successione è stabilita dall'art. 2 della L. n. 218/1995, la quale attribuisce prevalenza alle **convenzioni** tra Stati in materia di successioni.

- Convenzione di Basilea del 16 maggio 1972 sistema di **registrazione dei testamenti**.
- Convenzione di Washington 26 ottobre 1973 sul **testamento internazionale**.
- Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile al *trust*.

## Altre convenzioni....



- Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sulla risoluzione dei conflitti in tema di **forma dei testamenti**: firmata ma mai ratificata.
- Convenzione dell'Aja del 2 ottobre 1973 **sull'amministrazione dei patrimoni di persone defunte**: firmata ma mai ratificata.
- Convenzione dell'Aja del 1 agosto 1989 sulla legge applicabile alle **successioni**: mai entrata in vigore.

## Meccanismo del rinvio



L'art. 13 della L. n. 218/1995 stabilisce che il **richiamo** di un ordinamento straniero da parte delle norme di conflitto italiane (quelle, cioè, che decretano la legge applicabile alla successione) comprende tale ordinamento nella sua **interezza**, ivi comprese, dunque, **le leggi di diritto internazionale privato**.

## Tale meccanismo non opera...



...quando il richiamo della legge straniera è dovuto ad un atto di *optio iuris* da parte del *de cuius*.

... quando il criterio di collegamento previsto dalla legge straniera è lo stesso previsto dalla legge nazionale.



## Rinvio «oltre»



Può verificarsi che la legge straniera applicabile sulla scorta del rinvio compiuto dal nostro ordinamento preveda, a sua volta, **il rinvio alla legge di uno stato terzo** (es. successione di beni immobili siti in Germania, di proprietà di un cittadino francese residente in Italia: la legge italiana prevede il rinvio alla legge francese, la quale, a propria volta, contiene un rinvio alla legge del luogo ove i beni immobili caduti in successione si trovano, e quindi alla legge tedesca).

Esso opera....



...a condizione che la legge dello stato «di rinvio»  
accetti il rinvio.

## Rinvio «indietro»



Avviene quando la legge straniera alla quale si riferisce la nostra legge di diritto internazionale privato faccia, a propria volta, **rinvio alla legge del nostro Stato**, sulla scorta di un principio diverso (successione di beni mobili di un cittadino francese domiciliato in Italia: la legge italiana si riferisce alla nazionalità, quella francese al domicilio).

# Il meccanismo del rinvio



...presenta sicuri effetti benefici anche ai fini della circolazione delle decisioni.

# Legge regolatrice



- L'art. 46 comma 1 L .n. 218/1995 afferma che la successione è regolata dalla **legge nazionale** del defunto al momento della **morte**.
- Si tratta di un criterio **certo**, non opinabile quale quello della residenza abituale o del domicilio.
- Esso tuttavia appare inadeguato ogni qualvolta il *de cuius* **non abbia più alcun effettivo legame con la nazione di appartenenza**. Inoltre, visto l'aumento del fenomeno dell'immigrazione, esso ha provocato un enorme aumento dei casi di applicazione di leggi straniere per successioni apertesì in Italia.

## In caso di più cittadinanze...



...l'art. 19 stabilisce la **prevalenza della legge regolatrice del paese con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.**

In caso, però, di compresenza di **cittadinanza italiana**, è la legge italiana cui deve riconoscersi la prevalenza.

## *Optio iuris*



Solo a favore della legge dello Stato in cui il *de cuius* ha la **residenza al momento della scelta**, e sempre che detto criterio di collegamento persista al momento della morte.

La residenza deve essere **effettiva ed abituale (animus manendi)**.

Il collegamento non deve essere **temporaneo e strumentale** (come potrebbe esserlo da parte del soggetto interessato a pregiudicare i diritti dei legittimari).

# Forma e sede della scelta



Forma **scritta**.

In via **espressa**, non implicita.

Sede **testamentaria**, anche se esaurisce il contenuto del testamento.

Capacità ed eventuali vizi della volontà devono essere apprezzati, secondo taluno, in applicazione della legge scelta; altri invece ritiene che debba essere applicato l'art. 47 in tema di **capacità del testatore**.

La scelta deve riguardare **l'intera successione** e non una parte di essa.

Impedisce l'operatività del rinvio *ex art. 13 L. n. 218/1995*.



## La scelta non può...



...pregiudicare i diritti dei **legittimari** residenti in Italia al momento dell'apertura della successione.

Si affacciano dubbi di costituzionalità: disparità di trattamento tra legittimari, fondata su dato casuale quale la residenza o meno di essi in Italia.

Secondo l'interpretazione preferibile, il limite ha carattere di ordine pubblico, nonostante le opinioni giurisprudenziali in senso contrario (Cfr. Cass. . 5832 del 24/06/1996 «*Poiché la carta costituzionale, all'art. 42, non fa riferimento alcuno ai legittimari, la quota riservata ai medesimi rappresenta un limite della successione legittima, ovvero delle disposizioni testamentarie, che il legislatore ordinario può modificare ed anche sopprimere; pertanto l'istituto non rientra tra quelli che costituiscono l'ordine pubblico, cui si riferisce l'art. 31 delle disposizioni sulla legge in generale*».)

# Materie disciplinate dalla lex successionis



- Apertura della successione legittima e testamentaria
- Tempo e luogo di apertura
- Delazione dell'eredità
- Individuazione e concorso dei chiamati a succedere
- Individuazione degli status rilevanti ai fini successori (filiazione, coniugio, ecc.): deve essere effettuata alla stregua delle leggi di conflitto italiane (es. per la filiazione, l'art. 33 della L. n. 218/1995).
- Capacità di succedere
- Indegnità e riabilitazione

## Sostituzione fedecommissaria (art. 692 c.c.)



L'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una **sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto** deve muovere dalla **ricerca della effettiva volontà del "de cuius"**, attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria.

## Infatti il divieto ....



...colpisce le disposizioni con cui il testatore abbia voluto beneficiare un soggetto, disponendo che, alla sua morte, succeda a costui negli stessi beni un altro soggetto, in ordine progressivo, salve le eccezioni che la norma espressamente prevede.

## Art. 692 c.c.



Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo.

La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 interverrà la pronuncia di interdizione.

Nel caso di pluralità di persone o enti di cui al primo comma i beni sono attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi hanno avuto cura dell'interdetto.

La sostituzione è priva di effetto nel caso in cui l'interdizione sia negata o il relativo procedimento non sia iniziato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età del minore abitualmente infermo di mente. È anche priva di effetto nel caso di revoca dell'interdizione o rispetto alle persone o agli enti che abbiano violato gli obblighi di assistenza.

In ogni altro caso la sostituzione è nulla. (1)

## Lascito di usufrutto e nuda



La disposizione con la quale il "de cuius" lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell'intero complesso dei beni ereditari) **non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo**, i chiamati non succedano l'uno all'altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della "vis expansiva" della proprietà.

## Giurisprudenza recente.



Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, col testamento impugnato, fosse stata disposta, in favore della moglie e delle sorelle e nipoti, **una istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria in quanto il testatore, con l'univoco utilizzo del termine "proprietà" per entrambe le disposizioni, aveva inteso segnare la posteriorità sul medesimo bene del diritto dei nipoti e delle sorelle, rispetto a quello della moglie, restando invece irrilevante l'utilizzo della formula "vita natural durante" per circoscrivere temporalmente il diritto di quest'ultima.** (Cass. n. 25698 del 15/10/2018)

## Nullità di vocazioni in ordine successivo



Cass. n. 22168 del 20 ottobre 2014:

*In tema di successioni testamentarie, è estranea al fedecommesso "de residuo" l'imposizione dell'obbligo di **conservazione** dei beni, rimanendo la sostituzione comunque nulla, ai sensi dell'art. 692, quinto comma, cod. civ., in quanto sussiste l'elemento della duplice vocazione in ordine successivo.*



# Fedecompresso e ordine pubblico.



Cass. n. 2215 del 05/04/1984 (Rv. 434255 - 01)

La successione "mortis causa" di un cittadino straniero, che sia morto dopo l'entrata in vigore delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al I libro del codice civile (1 luglio 1939), è regolata dalla legge nazionale del "de cuius", ovunque si trovino i beni caduti in successione e, pertanto, ove si tratti di cittadino austriaco, deve ritenersi vincolata dalla disposizione fedecommissaria con la quale il testatore, **nominando eredi la moglie ed un figlio, preveda che un bene assegnato alla prima passi al secondo alla morte di lei, trattandosi di disposizione consentita dalla legge austriaca (par.608 del codice civile), anche dopo l'occupazione dell'Austria da parte della Germania nel 1938.**

Da tanto consegue che, nella controversia successivamente insorta davanti al giudice italiano in ordine alla successione aperta con la morte dell'indicata erede "istituita", e rivolta a stabilire se la sua disposizione testamentaria in favore dell'erede "sostituita" **sia o meno conforme al precedente fedecompresso, deve essere riconosciuta la validità ed operatività di detto fedecompresso, tenuto conto che la sua efficacia nello stato non può ritenersi preclusa per contrarietà all'ordine pubblico**, secondo il disposto dell'art. 31 delle menzionate Disposizioni sulla legge in generale.

L'ordine pubblico contemplato da quest'ultima norma, infatti, ancorché da intendersi nel senso di ordine pubblico interno, da riscontrarsi con riferimento al momento della decisione, non può ritenersi comprensivo di ogni norma imperativa dell'ordinamento, quale l'art. 692 cod. civ., che fissa alla sostituzione fedecommissaria limiti soggettivi ed oggettivi più rigorosi della legge straniera (sia nel testo originario, sia in quello introdotto dalla riforma del diritto di famiglia), ma solo di quelle norme o principi, fra cui non rientra il citato art. 692, direttamente fissati dalla Costituzione in via precettiva, ovvero posti dal legislatore ordinario in conformità od attuazione di criteri fondamentali ed inderogabili sanciti dalla Costituzione medesima.

## Patti successori (v. infra)



Sono in contrasto con principi di ordine pubblico?

Già prima dell'entrata in vigore della L. n. 218/1995, Cass. 4827 del 14/07/1983 *La delazione ereditaria può avvenire solo per testamento o per legge, senza, quindi, l'ipotizzabilità di un tertium genus, come il patto successorio che, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione ex art. 1424 cod. civ., in un testamento mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall'ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi.*

## La recente giurisprudenza



E' nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il "de cuius", con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall'ereditando perché idonei a dissimulare una donazione (Cass. n. 15919 del 15/06/2018)

(Cass. n. 27624 del 21/11/2017 ).



Configurano un patto successorio - nullo ex art. 458 c.c. - sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un "vinculum iuris", di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l'adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un patto successorio nella convenzione con cui due coniugi avevano disposto dei propri beni, per il tempo successivo alla propria morte, in favore dei rispettivi figli, contestualmente prevedendo l'immodificabilità di tale accordo, se non in virtù di consenso scritto di entrambi essi disponenti).

( Cass. n. 14566 del 15/07/2016 ).



Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietà di un immobile oggetto dell'altrui futura successione "mortis causa", pattuendo di rimanere in comunione ai sensi dell'art. 1111, comma 2, c.c.

Cass. n. 24291 del 27/11/2015



L'assunzione tra fratelli dell'obbligo di conguaglio per la differenza di valore dei beni loro donati in vita dal genitore non viola il divieto di patti successori, non concernendo i diritti spettanti sulla futura successione "*mortis causa*" del genitore.

# I testamenti congiuntivi (reciproci o collettivi)



Sono validi per alcune legislazioni.

In Italia, il contrasto si pone rispetto alle prescrizioni di forma: v. per es. Cass. 5508 del 05/04/2012:

*In tema di successioni testamentarie, l'art. 589 cod. civ., vietando il testamento di due o più persone nel medesimo atto, sanziona di nullità l'ipotesi di un testamento unitario contenente due o più sottoscrizioni, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 602 cod. civ., nel quale è palese il richiamo ad un'attività di redazione e sottoscrizione delle disposizioni da parte di un unico soggetto. Ne consegue che la nullità suddetta non può estendersi all'ipotesi di due testamenti redatti con separati atti dai testatori, non ricorrendo, in presenza di schede testamentarie formalmente distinte, la presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori, propria del testamento congiuntivo.*

# La divisione ereditaria



L'art. 46 comma 3 prevede l'applicazione della *lex successionis*. Ma in alternativa, i dividendi (anche in fase di divisione contenziosa) possono scegliere una legge diversa:

- a) quella del luogo **dove si è aperta la successione**
- b) quella del luogo **dove si trovano uno o più beni ereditari** (ma una sola legge per tutti i beni, che si trovino anche in Paesi diversi).



# Capacità di testare



- Si applica la **legge nazionale del disponente nel momento del compimento dell'atto** (art. 47 L. n. 218/1995). Questo perché è nel momento della *testamenti factio* che il testatore deve essere posto in grado di valutare la propria capacità di testare.
- La medesima soluzione si ritiene doversi prescegliere, anche se manca una disposizione specifica, **per l'apprezzamento dei vizi della volontà.**

## La lex loci...



...invece, va a disciplinare (ex art. 46 L. n. 218/1995) altri aspetti quali **la capacità a succedere e la capacità di ricevere per testamento** (es. divieti di successione per tutore e protutore, il notaio, i testimoni intervenuti, ecc.).

# Forma del testamento



E' disciplinata dall'art. 48 L. N. 218/1995, il quale dispone:

**IL TESTAMENTO È VALIDO, QUANTO ALLA FORMA, SE È CONSIDERATO TALE DALLA LEGGE DELLO STATO NEL QUALE IL TESTATORE HA DISPOSTO, OVVERO DALLA LEGGE DELLO STATO DI CUI IL TESTATORE, AL MOMENTO DEL TESTAMENTO O DELLA MORTE, ERA CITTADINO O DALLA LEGGE DELLO STATO IN CUI AVEVA IL DOMICILIO O LA RESIDENZA.**

# Giurisdizione



- Art. 50 : sono comprese tutte le cause successorie, ovvero anche quelle che con la materia successoria hanno una semplice connessione, come per esempio la divisione ereditaria.
- Rimane inoltre in vigore la previsione generale dell'art. 3

# Criteri di collegamento



La giurisdizione del giudice italiano sussiste laddove ricorrano **ben sette criteri di collegamento, richiamati in via alternativa**: cittadinanza italiana del defunto, successione aperta in Italia, beni allocati in Italia, domicilio o residenza del convenuto in Italia, accettazione della giurisdizione italiana.

## Parte II



Il Regolamento CE n. 650/ 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successione e alla creazione di un certificato successorio europeo (Bruxelles IV).

# Il nuovo Regolamento



In data 4 luglio 2012 è stato adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il nuovo Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni.

Esso si è proposto di unificare le discipline di diritto internazionale privato tra gli Stati aderenti (tra cui l'Italia) in materia di successioni.

Sarebbe stato impossibile unificare il diritto sostanziale.

## Si compone di...



...un preambolo, composto da 83 «considerando», e da ben 84 articoli.

Le leggi di conflitto dei singoli stati membri diventano recessive, viene stabilita la prevalenza del regolamento; esse continuano ad applicarsi, oltre che per le successioni apertesesi prima del 17 agosto 2015, alle materie non disciplinate dal regolamento, come per esempio la validità delle disposizioni testamentarie fatte oralmente.



## Alcune disposizioni del Regolamento ...



...sono applicabili soltanto tra gli Stati **aderenti (membri?)**, come per esempio le norme in tema di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (capo IV).

Lo stesso vale per le norme di cui al capo V, in tema di **accettazione ed esecuzione** degli atti e delle transazioni.

Anche la disciplina del certificato successorio europeo è destinata a valere unicamente negli stati **membri**.

Infine, anche la disciplina in tema di litispendenza e connessione.

## Vi è contrasto di opinioni...



...sul concetto di «stato membro», al quale il regolamento si applichi (nonostante l'adesione?).

L'opinione prevalente è che il Regolamento si applichi soltanto agli stati che vi hanno prestato adesione, nonostante la definizione di «stato membro» sia riferita, in alcune disposizioni, a stati che non hanno aderito quali Regno Unito ed Irlanda (considerando n. 82).

## Le norme relative ai conflitti invece...



...sono di applicazione **universale**, ovvero si applicano anche nei rapporti tra **Stati aderenti (membri?)** e **Stati terzi** (art. 20), salvo quanto previsto dalle convenzioni internazionali, nei limiti previsti dall'art. 75.

# La competenza



Art. 4 la competenza appartiene ai giudici dello Stato dove il defunto aveva la residenza abituale (le norme nazionali restano in vigore solo per quanto concerne le misure provvisorie).

E' disciplinata del pari da norme di applicazione universale.

Se la competenza non può fondarsi sulla residenza abituale, soccorrono le previsioni di cui agli artt. 10 e 11, ovvero la scelta espressa dal *de cuius*.

## EFFICACIA TEMPORALE



Il regolamento si applica alle successioni apertesesi dopo il 17 agosto 2015.

# Idee portanti del nuovo Regolamento



- Sono consacrate soprattutto nei considerando 7, 37, 38, 42.
- **Principio dell'unità della successione**, per competenza e legge applicabile. Una sola autorità è competente a decidere, quale sia la natura dei beni e la loro ubicazione.
- Solo quando non vi sono criteri ancorati alla residenza o sulla cittadinanza, il Regolamento lascia la decisione circa la sorte dei beni caduti in successione ai singoli stati dove essi si trovano (art. 10 par. 2), decisione che può esser rifiutata laddove lo stato interessato ritenga che la propria decisione sia **ineseguibile** (art. 12).
- Criterio della **residenza abituale** del defunto, surrogabile con il luogo con il quale il defunto aveva il collegamento più stretto (art. 21).

## Considerando n. 7



È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell'eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

# Competenza e legge applicabile



Tendono a coincidere secondo il regolamento, in modo che sia assicurata l'applicazione della *lex fori* (legge del paese di appartenenza del giudice adito)

Si tratta di un risultato positivo, essendo sempre irta di difficoltà l'applicazione, in questa materia, del diritto straniero da parte del giudice nazionale.

Viene consentita al *de cuius* la possibilità di scegliere la legge applicabile alla propria successione, in base alla **cittadinanza** al momento della scelta o al momento dell'apertura della successione (art. 22).



# Ambito di applicazione (art. 1)



1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
  - a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;
  - b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 26;
  - c) le questioni riguardanti la scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica;
  - d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
  - e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;
  - f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;
  - g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 2, lettera i);
  - h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;
  - i) lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;
  - j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;
  - k) la natura dei diritti reali;
  - l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

## Definizioni (art. 3 ). Successione.



1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) «successione», la **successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.**

La medesima definizione è contenuta nel considerando n. 9.

# Disposizioni mortis causa in particolare



- b) «patto successorio», l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo;
- c) «testamento congiuntivo», il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;

## Patti successori...



Questi ultimi sono ammessi, pur con restrizioni, in molti ordinamenti, come per esempio nei sistemi giuridici di *common law*, dove trovano cittadinanza i «contratti testamentari».

Si tratta di svariate tipologie, note come «contract to make, or not to make, a will», o «contract to revoke and not to modify a will».

Sono equivalenti ai patti successori e la loro inesecuzione dà per lo più luogo a rimedi risarcitori, raramente danno luogo ad esecuzione in forma specifica (*specific performance*).

# Disposizione a causa di morte.



d) «**disposizione a causa di morte**», un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio.

Stranamente, la norma che contiene una generale definizione di disposizione a causa di morte segue, e non precede, le definizioni di patto successorio e testamento congiuntivo.

# Stato di origine e stato di esecuzione



- e) «Stato membro d'origine», lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l'atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo (laddove più stati siano interessati, stato membro di origine si intende quello in cui il processo formativo dell'atto viene a compimento, con consacrazione della sua provenienza, come per esempio nel caso di autenticazione della firma);
- f) «Stato membro dell'esecuzione», lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l'esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell'atto pubblico (intendendosi non come stato dove avviene l'attività materiale di esecuzione, ma stato la cui autorità viene compulsata).

## Gli atti....



- g) «decisione», qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
- h) «transazione giudiziale», la transazione in materia di successioni approvata dall'organo giurisdizionale o conclusa davanti all'organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;
- i) «atto pubblico», qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
  - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché
  - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;



2. Ai fini del presente regolamento il termine «**organo giurisdizionale**» indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un'autorità giudiziaria o sotto il controllo di un'autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria; e
- b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.



# Esclusione delle questioni di diritto pubblico



Il regolamento si applica solo alle questioni di diritto privato.

Esso parimenti non concerne la materia fiscale, doganale, amministrativa.

# Materie escluse: stato e capacità delle persone. Rapporti di famiglia.



- Questioni relative alla celebrazione, allo scioglimento del matrimonio, alle unioni civili e al partnernariato.
- Accertamento filiazione e adozione.
- Accertamento dei rapporti familiari.

## Nonostante ....



...si tratti dell'accertamento di rapporti che hanno decisiva influenza in materia successoria, e la loro esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento fa sì che, secondo l'impostazione prevalente, tali questioni debbano esser risolte in conformità alla legge che sarebbe applicabile secondo le regole di conflitto dello stato del *forum successionis*, se la questione si ponesse a titolo principale (richiamo delle norme di conflitto).

Secondo impostazione ispirata dalla dottrina tedesca, la soluzione dovrebbe operarsi in base alle norme dello stesso ordinamento giuridico cui appartiene la legge applicabile alla successione (richiamo del diritto sostanziale).

# Il concetto di residenza abituale



E' di frequente utilizzo nel diritto internazionale privato.

Il considerando n. 23 ne da una definizione precisa:

*In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all'interno dell'Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l'autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una **valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso.** La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.*

# La competenza giurisdizionale



- In materia di successioni internazionali, la competenza giurisdizionale è regolata dall'art. 50 L. n. 218/1995.
- Le disposizioni del regolamento in materia si applicano laddove sia adita una autorità giurisdizionale: non si applicano ai notai.

## Art. 4 Reg. n. 650/2012



### Competenza generale

Sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la **residenza abituale** al momento della morte.

La norma regolamentare prevale sull'art. 50 L. n. 218/1995, per cui laddove il defunto avesse residenza abituale in uno Stato vincolato, i giudici di tale stato saranno competenti, anche laddove il defunto fosse cittadino italiano, ovvero i beni caduti in successione fossero in Italia.

# Vantaggi del criterio di residenza abituale



- Assicura, nella maggior parte dei casi, la coincidenza tra competenza e legge applicabile (considerando n. 27).
- Molti stati UE ed anche Stati terzi utilizzano già il criterio dell'ultimo domicilio come criterio di competenza giurisdizionale. Il che ridurrà le ipotesi di conflitto positivi tra giurisdizioni e faciliterà la circolazione delle decisioni.

## Caso pratico



- Un cittadino svizzero (paese terzo) decede in Spagna, dove si trovava il centro dei suoi interessi al momento della morte; lascia tutti i suoi averi in Svizzera, in un conto bancario.
- Poiché la Svizzera (art. 96 L. DIP) ammette la giurisdizione del giudice dell'ultimo domicilio, le decisioni dell'autorità spagnola, competente a norma dell'art. 4, facilmente saranno riconosciute anche dalla Svizzera.



## Tuttavia...



...la coincidenza tra ultima residenza abituale e ultimo domicilio rischia di venir meno se lo Stato terzo è un paese di *common law*, in quanto nel diritto angloamericano il domicilio non implica necessariamente la presenza fisica, né l'esistenza di un luogo di abitazione nel paese interessato.

## Defunto residente in Stati terzi



Qualora il defunto avesse ultima residenza abituale in uno Stato non vincolato, i Tribunali italiani sono da considerarsi comunque competenti a pronunciare sulla successione, qualora, ai sensi dell'art. 10, il defunto possedesse beni sul territorio italiano e fosse cittadino italiano, o avesse avuto la residenza abituale in Italia, quantomeno fino a cinque anni prima della morte.

## Possibilità di separazione



Le autorità italiane possono comunque, laddove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 4 e 10, co. 2 del Regolamento, pronunciarsi su «parte» della successione, qualora appaia probabile che la decisione possa non essere riconosciuta dagli Stati dove si trovano gli altri beni caduti in successione.

# In caso di «scelta».....



## ...effettuata dal «de cuius» ai sensi dell'art. 22....

(Scelta di legge)

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la **cittadinanza** al momento della scelta o al momento della morte.

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espreso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

3. La validità sostanziale dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

.....le parti possono **accordarsi per attribuire la competenza a decidere al giudice dello Stato cui appartiene la legge scelta** (art. 5). In tal caso, il Tribunale che sarebbe stato competente senza la scelta, declina la propria competenza (art. 6 lett. b).

## Altro caso di *translatio* della competenza



Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all'articolo 22 è la legge di uno Stato membro, **l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 (residenza abituale) o dell'articolo 10 (dove si trovano i beni caduti in successione):**

a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria **incompetenza** se ritiene che gli organi giurisdizionali dello **Stato membro della legge scelta** siano **più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni.**

# Art. 10 competenza sussidiaria



1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull'intera successione, nella misura in cui:

a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l'organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

## Considerando n. 30



Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, **il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria**

## Inconvenienti...



- Favorisce il conflitto positivo di giurisdizione. Soccorreranno allora le norme in materia di litispendenza e connessione.
- Tali regole, tuttavia, non potranno risolvere il conflitto laddove lo Stato che pretende di avocare a sé la competenza giurisdizionale è uno Stato terzo.
- Moltiplicazione dei casi i cui i giudici competenti di uno Stato membro dovranno applicare una legge straniera (la legge applicabile in base all'art. 10 è infatti quella dell'ultima residenza abituale, in contrasto con il considerando n. 27).



## Forum necessitatis (art. 11)



Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis **che, in casi eccezionali, consenta all'organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su una successione che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato.** La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'organo giurisdizionale adito (considerando n. 31).

# Esempi di impossibilità



- Incompetenza delle autorità straniere
- Ultima residenza sita in Stato che si reputa competente solo per le successioni di propri cittadini
- Attore soggetto a persecuzione nello Stato che sarebbe competente a decidere
- Esposizione a giudici corrotti o a persecuzione del soggetto che chiede giustizia
- Catastrofi naturali
- Guerre

# Collegamento sufficiente?



- Residenza abituale in precedenza, fuori dai casi contemplati dall'art. 10.
- Legami con lo Stato da parte di un erede o della persona che introduce il procedimento (forum actoris).

# Litispendenza (art. 17)



1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le **stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo**, l'organo giurisdizionale successivamente adito **sospende d'ufficio il procedimento** fino a quando sia stata accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito.
2. Ove sia accertata la competenza dell'organo giurisdizionale preventivamente adito, l'organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

# Identità soggettiva



- Le parti devono essere le stesse, qualunque sia la loro posizione nel procedimento.
- L'identità soggettiva è facilitata per il fatto che assai spesso le cause ereditarie prevedono, secondo la lex successio<sup>n</sup>is applicabile, litisconsorzio necessario.
- L'identità sarà facilitata anche quando la causa si svolge soltanto tra gli eredi di una certa persona.
- Più difficilmente quando la causa coinvolge anche soggetti terzi.

## ConneSSIONE (art. 18)



1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l'organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.
2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l'organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

## Provvedimenti cautelari (art. 19)



I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

## Legge applicabile (art. 21)



- Residenza abituale (la sua determinazione non è facile in caso di doppia residenza)
- Luogo in cui il de cuius aveva collegamenti più stretti, da applicarsi solo in casi eccezionali e laddove le circostanze siano «manifeste».



# Casi pratici di operatività della clausola di eccezione



Un primo caso è esposto dal considerando n. 25:

Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l'autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa.

## Altro caso pratico



Un cittadino italiano muore immediatamente dopo aver iniziato una nuova attività lavorativa in Svizzera; egli si era appena trasferito in tale Paese e non aveva più residenza in Italia. Tutti i parenti, però, sono residenti in Italia, paese in cui sono situati anche tutti i suoi beni di un certo valore.

In tale ipotesi, il giudice italiano, a norma dell'art. 10 lett. a, potrebbe ritenere che con l'Italia il defunto aveva collegamenti più stretti.

## Altro caso



- Una cittadina australiana affitta una casa in Italia per le vacanze estive e qui subisce un grave incidente che la costringe ad una lunga degenza. Il ritorno in Australia diviene impossibile per mesi e mesi, e la donna muore in Italia, dopo che, viste le condizioni di salute, aveva definitivamente stabilito la propria abitazione. Ella, indubbiamente, aveva stabilito la propria residenza abituale in Italia, ma aveva pur sempre mantenuto un collegamento più stretto con il paese d'origine.

## In senso contrario...



Una cittadina italiana da tempo residente in Olanda ha intenzione di tornare a vivere con il marito separato, cittadino italiano, che era rimasto a vivere in Italia. Per poterlo fare, si era fatta assumere da una società italiana con inizio attività previsto tra due mesi. Aveva anche acquistato un appartamento nuovo con il progetto di trasferirsi a vivere con il marito. L'intento non si attua in quando la signora muore in Olanda. In questo caso, la residenza abituale non era ancora stata trasferita in Italia, ma ben potrebbe affermarsi che in considerazione delle circostanze, un collegamento più stretto con l'Italia era stato già creato.

## Qualora i tribunali italiani...



...debbano decidere su successione di cittadino italiano, che avesse residenza abituale all'estero, dovranno applicare la legge straniera, salvo questa rinvii ad un'altra legge, quale per esempio quella **nazionale del de cuius** o quella del Paese ove si trovano i beni caduti in successione.

# Ambito di applicazione della legge applicabile (art. 23)



1. La legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione.
2. Tale legge regola in particolare:
  - a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;
  - b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;
  - c) la capacità di succedere;
  - d) la diseredazione e l'indegnità;
  - e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;
  - f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;
  - g) la responsabilità per i debiti ereditari;
  - h) **la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;**
  - i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;
  - j) la divisione dell'eredità.

# La quota di legittima



- E' prevista dalla maggior parte dei sistemi di *civil law*.
- in alcuni paesi europei, la legittima è solo formale e può essere soddisfatta con una cifra simbolica (nord della Spagna), mentre in Russia è subordinata alla prova di uno stato di necessità.
- Nei paesi scandinavi unico legittimario è il coniuge superstite. Nella maggior parte degli altri paesi, sono figli e discendenti.
- Le differenze tra figli legittimi e adulterini sono per lo più scomparse in tutti i paesi.
- In molti sistemi, la qualità di legittimario spetta anche agli ascendenti, per lo più in mancanza di altri legittimari.

# La posizione del coniuge e del partner



- Nella maggior parte dei Paesi è compreso tra i legittimari, ma è differente il trattamento.
- In Francia è legittimario solo ove manchino i figli. In altri Paesi è equiparato ai figli.
- In alcuni casi è tutelato solo in presenza di necessità o stato di bisogno.
- Il *partner* in alcuni ordinamenti (germania, svizzera) è tutelato al pari del coniuge.
- In altri non gode alcuna protezione (francia, italia).



## Differenti strumenti di tutela



- In alcuni paesi, la tutela della legittima si attua attraverso un'azione apposita (riduzione in Italia) che importa secondo la tradizione francese una *pars hereditatis*.
- In altri il legittimario ha un semplice diritto di credito nei confronti dell'eredità (*pars valoris*, secondo l'ordinamento tedesco).

# Patti successori



## Patti successori

1. Un patto successorio avente a oggetto la **successione di una sola persona** è disciplinato, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, **dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.**

2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.

## Legge applicabile ai patti successori



3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'articolo 22, alle condizioni ivi indicate.

# Parte III



## Il certificato successorio europeo (CSE)

# Caratteristiche



- Non è **obbligatorio**.
- Può esser rilasciato da uno Stato membro ed essere utilizzato in qualsiasi altro Stato membro.
- Non abbisogna di **apostille**.
- Contiene tutte le informazioni necessarie e sufficienti per individuare la legge applicabile, la competenza, i beni ereditari, gli eredi ed i legatari, ed i lasciti destinati a ciascuno.
- In Italia la competenza esclusiva al rilascio di CSE è stata attribuita ai **notai** (art. 32 L. n. 161/2014)-> questione se possano o meno considerarsi organi giurisdizionali.

# Effetti



- Gli effetti del CSE si snodano soprattutto sul piano **probatorio** (art. 69).
- Fa prova fino a contestazione, che deve essere sollevata dalla parte interessata che intenda ottenere una modifica del CSE (artt. 71 e 72).

# Scopo del certificato



1. Il certificato è **destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell'eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell'eredità.**
2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:
  - a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;
  - b) l'attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell'eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;
  - c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l'eredità.

# Contenuto



## Contenuto del certificato

Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

- a) il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio;
- b) il numero di riferimento del fascicolo;
- c) gli elementi in base ai quali l'autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;
- d) la data di rilascio;
- e) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;
- f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d'identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;
- g) le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d'identificazione (se del caso);
- h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest'ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;
- i) la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;
- j) l'indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità;
- k) se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell'accettazione dell'eredità o della rinuncia alla stessa;
- l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l'elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;
- m) l'elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;
- n) le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;
- o) i poteri dell'esecutore testamentario e/o dell'amministratore dell'eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.



# Effetti



Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

# Presunzione



Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

# Salvezza dei pagamenti



Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

## Posizione dell'acquirente



Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari **dispone di tali beni a favore di un'altra persona, si considera che quest'ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione**, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

## Differenze rispetto...



...alla disciplina dell'erede apparente (art. 534 c.c.):

- **L'erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.**
- Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l' **erede apparente** , dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
- La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l'acquisto a titolo di **erede** e l'acquisto dall' **erede apparente** non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell'acquisto da parte dell' **erede** o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l' **erede apparente** .

.

## La presunzione creata dal certificato...



...è più grave e presuppone che siano i terzi a dover fornire la dimostrazione della malafede o dell'incauto acquisto.

# Ricorso



- Procedure di ricorso
- 1. Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio ai sensi dell'articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.
- Le decisioni adottate dall'autorità di rilascio a norma dell'articolo 71 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.
- Il ricorso è proposto davanti a un'autorità giudiziaria dello Stato membro dell'autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.
- 2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l'autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall'autorità di rilascio.
- Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l'autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l'autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

# Sospensione del certificato



1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:
    - a) dall'autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'articolo 71; o
    - b) dall'autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall'autorità di rilascio in virtù dell'articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.
  2. L'autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l'autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'eventuale sospensione degli effetti del certificato.
- Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.



## I suoi effetti ....



...sono più rilevanti di qualsiasi documento ottenibile in Italia, sicché si sono affacciati dubbi di costituzionalità, laddove non venga istituito un documento simile, valevole per le successioni che non presentino elementi di internazionalità.

# Parte IV



## Il trust successorio

# TRUST SUCCESSORIO



- Il regolamento non si applica alla **costituzione**, al **funzionamento**, allo **scioglimento** dei *trusts* (art. 1 , par 2 lett. f).
- I trust sono spesso usati, specie nei paesi di common law, a fini di **pianificazione successoria**.
- In tal caso, il *trust* può essere costituito per atto tra vivi, ovvero per testamento.
- L'atto costitutivo del trust, sia esso *inter vivos* o *mortis causa*, può contenere la designazione dei beneficiari. Si parla in tal caso di **fixed interest trust**.

# Questioni toccate dal regolamento



Se è vero che il regolamento non tocca le questioni circa costituzione, funzionamento e scioglimento dei trust, tuttavia esso potrà venire in rilievo per la definizione di altri aspetti, come per esempio:

- a. Validità ed interpretazione di una disposizione a causa di morte che sia diretta a costituire, modificare ed estinguere un *trust*;
- b. Disposizioni a causa di morte con cui il *de cuius* istituisce erede o dispone legato a favore di un *trustee*.

# L'Italia



- Non ha adottato una disciplina sostanziale in tema di *trust*, anche se, con L. n. 364 del 16 ottobre 1989, ha recepito la convenzione dell'Aja.
- Atti di destinazione sono stati tuttavia introdotti dalla legislazione recente:
- **Art. 2645 ter c.c.** (per i più, non può avere tuttavia, a differenza del trust, effetto traslativo, ma di sola segregazione);
- **L. n. 112/ 2016** (dopo di noi) (il beneficiario deve esser affetto da disabilità grave, ed occorre che difetti di sostegno familiare).

# Trust inter vivos



- In tal caso il disponente (*settlor*) trasferisce immediatamente al *trustee* i beni, per cui almeno una parte degli effetti si produce **prima della morte**.
- Tuttavia, il disponente prevede disposizioni destinate a produrre effetto **dopo la sua morte**.
- Il disponente per non perdere totalmente la disponibilità dei beni, può autodesignarsi come beneficiario al verificarsi di determinati eventi, ovvero può riservarsi di mutare *trustee* e beneficiari.

## La similitudine....



...di tale trust ad una disposizione *mortis causa* è tuttavia evidente (es. il *totten trust* statunitense, in cui il disponente costituisce il *trust* su un conto corrente, di cui può disporre liberamente, fino alla morte, mentre il beneficiario avrà diritto al saldo).

# Trust mortis causa



- In tal caso, la costituzione del *trust* avviene per testamento, o direttamente, ovvero mediante istituzione di erede o legato in favore del *trustee*.
- Il testatore può nominare un guardiano, che vigili sull'attività del *trustee*.
- Il *trustee* è erede dei beni ricevuti in *trust*?
- Sono eredi i beneficiari?



## Definizione di *trust*



- Non è contenuta nel Regolamento.
- Essa è desumibile dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985 («*per trust s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato*»).

## Il considerando n. 13....



...infatti, afferma che nonostante la non applicabilità del regolamento al trust, la legge applicabile alla successione viene in considerazione per quanto concernente «*la devoluzione dei beni*» e la «*determinazione dei beneficiari*».

## Trust esclusi



La convenzione non regola i *trust* costituiti per legge o per decisione giudiziaria. Contempla solo i *trust* volontari. In alcuni ordinamenti, infatti, il *trust* si costituisce automaticamente a favore del *personal representative* nominato dal Tribunale nel procedimento di *probate*.

## Il trust non può violare...



...le disposizioni di ordine pubblico della *lex successionis*, quali sono le disposizioni in tema di legittima.

Occorre anche tener presente che secondo la  
nostra legge interna...



...i beneficiari di una disposizione testamentaria devono essere chiaramente enunziati (principio di certezza della volontà testamentaria).

## Art. 627 c.c.



- Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.
- Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.
- Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.

## Né il testatore ....



....può delegare ad altri la designazione, in applicazione del principio della personalità della volontà testamentaria.

## In alcuni paesi....



...esiste una **legge interna** applicabile ai *trust* *successori*.

Infatti il *trust* è previsto, in quei paesi, come uno dei possibili strumenti di pianificazione successoria.

Nei paesi in cui ciò non avviene, è il disponente che opera la scelta della legge applicabile al *trust* (art. 6 convenzione Aja).

In mancanza di scelta (art. 7) il *trust* è regolato dalla legge del Paese con il quale si riscontra il collegamento più stretto.



## Può accadere...



...che la legge applicabile alla successione **non preveda o non consenta che un *trust* possa essere costituito per testamento** (per esempio, in Svizzera, tale disposizione si reputa contraria al principio del *numerus clausus* delle disposizioni testamentarie, idem in Germania). In tal caso ci si chiede se comunque la disposizione possa essere **convertita**, per rispettare quanto più possibile la volontà del testatore (per esempio, in nomina di esecutore testamentario).

## Riduzione e collazione del *trust*



- Il *trust* non può contrastare con i principi imperativi degli ordinamenti in cui viene costituito, come per esempio quelli che reggono l'istituto della **legittima** (art. 15).
- Per determinare se vi è stata lesione della legittima, il valore dei beni conferiti in *trust* deve essere **fittiziamente riunito alla massa successoria**.

## Ma qual è il regime applicabile?



- Con riferimento all'ordine della riduzione, il *trust* deve esser assimilato ad una donazione o a un legato?
- La prima soluzione si impone per i *trust* che il disponente costituisce in **vita**.
- La seconda soluzione si impone se si tratta di *trust* **testamentario**.
- Dubbi si affacciano per i *trust* che il disponente crea in vita, ma dei quali si riserva la possibilità di **revoca**.

## Si può evitare la riduzione del *trust*?



- Il disponente può ottenere questo risultato sottoponendo la propria successione (e non il trust) alla **legge** di un Paese che non conosce l'istituto della **riserva**. A tal fine, però, deve possedere la **cittadinanza** di tale Stato (art. 22).
- Solitamente, i beni conferiti in *trust* sono protetti nell'eventualità di esistenza di legittimari laddove i beni si trovano in paesi di *common law*.

# Parte V



Regolamento CE n. 650/2012 e tutela dei legittimari

## A differenza dell'art. 46 L .n. 218/1995....



...il regolamento n. 650/2012 non contiene alcuna **clausola di salvezza dei diritti dei legittimari**, ma unicamente una disposizione (l'art. 35) che preclude l'applicazione delle norme designate dal regolamento, qualora queste contrastino con l'ordine pubblico del foro dell'autorità che si occupa della successione.

## E' controverso...



...se l'ordine pubblico possa esser invocato per escludere l'applicabilità di una legge straniera poco rispettosa dei diritti dei legittimari. I paesi di *common law* ignorano l'istituto, ma in diverse occasioni la Cassazione ha reputato non contrastante con l'ordine pubblico **successioni apertesì secondo legislazioni non prevedenti il diritto alla legittima** (cfr. Cass. 24 giugno 1996, n. 5832, riguardo alla successione di cittadino canadese).

## Tuttavia, è da ritenersi...



...che vi possa essere un contrasto :

- qualora la *lex fori* preveda una quota di legittima inferiore o diverse modalità di determinazione;
- quando al legittimario viene attribuito un diritto di usufrutto o a un'indennità pecuniaria, ovvero solo un diritto di credito, senza poter acquistare la qualità di erede;
- quando sono previste diverse modalità di calcolo per la cd. Riunione fittizia, riguardo alle donazioni;
- quando vengono posti limiti all'esercizio dell'azione di riduzione.



## Se la legge applicabile...



...non riconosce la «legittima», occorre comunque chiedersi se in base ad essa siano comunque assicurati, ai soggetti legati al defunto da particolari vincoli di parentela (non quelli meno stretti, tipo ascendenti o fratelli, il cui ruolo è comunque subalterno nei paesi che attribuiscono loro la qualità di legittimari, sia pure di secondo grado), diritti sostitutivi, tipo *l'elective share* che l'ordinamento statunitense riconosce al coniuge, ovvero somme fisse o diritti abitativi (come per esempio in Francia).

# Parte VI



Riconoscimento delle decisioni.

# Nuova disciplina



- Non è più applicabile l'art. 64 della L. n. 218/1995.
- Salvo che la successione si sia aperta prima del 17 agosto 2015.
- Salvo che si tratti di decisioni rese da Stati non aderenti al Regolamento.

## Art. 39 regolamento



- 1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun **procedimento particolare (quindi automaticamente)**.
- 2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta.
- 3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

# Motivi di diniego (art. 40)



Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente **contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;**
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al **convenuto contumace in tempo** utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) **se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;**
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa **precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo**, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.